

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, STEGAGNINI, TASSONE, CACCIA, ABETE, AIARDI, AMABILE, ANDREONI, ARMELLA, ARMELLIN, ARNAUD, ASTONE, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORTOLANI, BOTTA, BROCCA, CAPPELLI, CARAVITA, CARENINI, CARLOTTO, CARTA, CASATI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, CENI, CERIONI, CHIRICO, CIANNAMEA, CIRINO POMICINO, CITARISTI, CONTU, CORDER, CRISTOFORI, DANESI, DE CINQUE, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, FONTANA ELIO, FORNASARI, FOSCHI, FUSARO, GAITI, GARAVAGLIA MARIA PIA, GARGANO, GOTTARDO, IANNIELLO, LAFORGIA, LAMORTE, LATTANZIO, LECISI, LEONE, LO BELLO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MALVESTIO, MANFREDI MANFREDO, MANNINO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MASTELLA, MENEGHETTI, MENSORIO, MENZIANI, MERLONI, MICHELI, MORA, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PELLIZZARI, PENNACCHINI, PEZZATI, PISICCHIO, PORCELLANA, PORTATADINO, ROSSI, ROSSI di MONTELEA, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SCAIOLA, SCALIA, SILVESTRI, SINESIO, SOBRERO, TANCREDI, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, VENTRE, VIETTI ANNA MARIA, VINCENZI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 26 luglio 1979

Edilizia popolare a favore degli appartenenti alle forze armate, profughi, mutilati, invalidi e pensionati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ricalca, migliorandola sensibilmente, la proposta di legge n. 1139 della passata legislatura.

Il testo, oltre alla soluzione dell'anno-problema degli alloggi ex Incis-militari

e degli alloggi comunque costruiti con il contributo dello Stato e ceduti in locazione o in uso agli appartenenti alle forze armate, introduce precise norme riferite alla installazione di mezzi di produzione alternative di energia.

Le precarie condizioni ed i disagi morali e finanziari in cui vivono ed operano i quadri minori ed i militari di carriera delle nostre forze armate, soggetti a continui e repentini trasferimenti che, data la particolarità del servizio e le esigenze operative ed addestrative, si verificano con una certa frequenza e con carattere di assoluta immediatezza, sono noti a tutti.

La loro assoluta dedizione al servizio, la scarsa possibilità di venire a conoscenza di determinate disposizioni legislative pongono questi elementi nelle più sfavorevoli condizioni per poter pensare in tempo utile alla costruzione di una casa dove trascorrere la vecchiaia.

Se consideriamo, poi, che questi elementi non hanno una adeguata organizzazione che tuteli i loro diritti ed interessi abbiamo un quadro completo dell'aspetto che assume il problema del possesso della casa, diventato, per la maggior parte di loro, un sogno e nulla più.

Numerose sono state le iniziative e molte sono le case costruite con il contributo dello Stato, ma da queste agevolazioni sono stati sempre esclusi i quadri minori ed i militari di carriera anche perché non in condizioni di poter versare onerosi anticipi necessari per l'acquisto del terreno o altri acconti.

L'esigenza di un rilancio dell'edilizia e delle altre attività produttive è vivamente sentita nel paese, come vivamente è sentita la necessità di accumulare il risparmio per investirlo nella casa il cui rilancio potrebbe costituire l'elemento trainante di tutta la economia in crisi.

Le grosse concentrazioni urbane ed il momento speculativo, consentono oggi a malapena di vegetare in agglomerati di cemento che hanno l'effetto di avvilitare la personalità degli occupanti costretti a vivere in ambienti malsani e privi di verde, linfa indispensabile per la crescita dei figli, fanno sentire maggiormente il desiderio di avere una casa dove poter vivere con i propri cari tanto da diventare una impellente ed inderogabile necessità.

L'esigenza di agevolare il cittadino nell'acquisto della casa urbana ed extraurbana è profondamente sentita e sollecitata

come non mai da tutti nel paese, non solo per dare all'individuo la possibilità di avere una abitazione tutta sua, ma anche per risolvere il problema dei fitti e soprattutto per obbligare il cittadino a risparmiare per mantenere fede all'impegno preso. La predispensione di nuovi e più idonei strumenti legislativi che agevolino tutte le categorie ma soprattutto quelle dei cittadini con le stелlette a reddito più basso, quelle dei profughi, dei mutilati, degli invalidi e dei pensionati non può essere rinviata anche perché il rilancio della casa, con nuove ed adeguate norme, potrebbe costituire l'elemento trainante per il rilancio dell'intero sistema produttivo e del risparmio nazionale in quanto la ripresa edilizia potrebbe determinare una ripresa in tutti quei settori collaterali dove oggi si lavora notevolmente al disotto della capacità produttiva.

Tenuto conto del fatto che il Ministero della difesa ha dismesso alcuni beni ed altri ne dismetterà (disegno di legge n. 148 presentato al Senato della Repubblica il 6 luglio 1972) e tenuto conto che altri beni potrebbero essere dismessi in quanto non più idonei all'impiego al quale erano stati destinati, per l'evoluzione dei metodi addestrativi, dei mezzi di trasporto e logistici e nell'intento di andare incontro a ben determinate categorie maggiormente colpite e dove maggiormente è sentito il bisogno di una abitazione propria, abbiamo predisposto la presente proposta di legge che dovrebbe risolvere non solo il problema della casa per migliaia di famiglie ma anche problemi di carattere urbanistico di molti comuni d'Italia e delle infrastrutture delle stesse forze armate.

Nella proposta di legge abbiamo anche tenuto conto che il concetto di proprietà è ben radicato in ciascuno di noi. Per tale motivo abbiamo previsto che il terreno deve essere ceduto in proprietà e non dato in concessione, convinti anche che tale fattore unito a quello della iniziativa privata sortirà l'effetto desiderato. Riteniamo, inoltre, che nessun vincolo particolare dovrà essere posto nella costruzione degli alloggi: ciascuno deve essere lasciato libero di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

costruirsi la casa secondo i propri gusti e secondo le possibilità, adeguate ai sacrifici che ognuno intende e può fare, ma in ogni caso non al disotto dei requisiti minimi previsti dalla moderna edilizia popolare.

La proposta di legge prevede anche particolari agevolazioni per i profughi, per i mutilati, gli invalidi e per i pensionati e tende a semplificare ed a snellire tutte le procedure burocratiche col preciso scopo di ridurre i tempi all'essenziale e mette a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il 40 per cento delle aree demaniali da dismettere per coordinare e realizzare i servizi sociali.

Mettendo in atto questo nuovo ed osiamo dire rivoluzionario sistema il Ministero della difesa viene messo, finalmente, nelle condizioni ideali per poter migliorare le proprie infrastrutture e per poter costruire alloggi da dare in locazione, a prezzi convenienti, ai propri dipendenti.

Desideriamo, infine, mettere in evidenza il calvario dei nostri mutilati ed invalidi che, dopo aver tutto dato al paese, sono costretti a ricorrere ad umilianti dimostrazioni per sollecitare sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione. Queste catego-

rie, che portano nelle carni martoriatae i segni dei campi di battaglia e nello spirito i segni indelebili della prigionia e che vengono additati nelle pubbliche cerimonie come la nuova aristocrazia del paese per essere, poi, inesorabilmente, sospinte ai margini della società con la cocente umiliazione dell'ingratitude che ha il sapore della beffa, hanno diritto ad un minimo di riconoscenza e di aiuto morale e materiale.

La proposta di legge ha come obiettivo di permettere ai cittadini con le stellette di risalire la corrente e mettersi nelle condizioni degli altri cittadini e potrebbe avere una durata limitata nel tempo ma comunque sufficiente per risolvere il problema.

Onorevoli colleghi, la chiarezza e la semplicità di questa proposta di legge non hanno bisogno di illustrazioni; desideriamo solo far rilevare che verso le categorie destinatarie noi abbiamo un debito di riconoscenza ed è anche per questo che siamo certi di avere la incondizionata ed unanime approvazione.

Dato il particolare momento e considerata la necessità di risolvere questo problema con assoluta priorità chiediamo l'applicazione della procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I beni del demanio militare e quelli del patrimonio indisponibile, ubicati nelle cinte urbane dei singoli comuni ed in uso al Ministero della difesa, non necessari o non più idonei alla funzione di originaria destinazione sono ceduti per la costruzione di alloggi da destinare ai militari e civili dipendenti dal Ministero della difesa, in servizio o in quiescenza, nonché agli appartenenti alle forze dell'ordine, ai profughi, mutilati, invalidi e pensionati e per la realizzazione dei servizi sociali.

ART. 2.

Il prezzo di cessione corrispondente al 25 per cento del valore di mercato è definito da apposita commissione, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri delle finanze e della difesa.

ART. 3.

Le aree destinate all'edilizia abitativa sono cedute dal Ministero della difesa in proprietà ad enti e persone al prezzo di cui all'articolo 2 nelle percentuali appresso indicate:

a) 40 per cento a cooperative costituite o da costituire tra gli appartenenti alle forze armate e dell'ordine;

b) 10 per cento a cooperative costituite o da costituire tra profughi, mutilati, invalidi e pensionati;

c) 40 per cento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per il coordinamento e la realizzazione dei servizi sociali.

d) 10 per cento a disposizione del Ministero della difesa per la costruzione di alloggi da dare in locazione al personale dipendente.

Qualora nello stesso Comune ci fossero più aree da dismettere, le percentuali di ripartizione di cui al primo comma del presente articolo possono essere cumulate.

I destinatari delle aree di cui all'articolo 3, previ accordi con il Comune interessato, possono fare eventuali permutate delle aree loro assegnate.

Le aree non utilizzate, entro tre anni dalla dismissione, dal Ministero della difesa e dagli altri Enti destinatari, sono cedute alle cooperative nelle proporzioni stabilite dal presente articolo.

ART. 4.

Il Ministero della difesa provvede, in accordo con i Ministeri interessati e con gli enti locali, alla progettazione ed esecuzione in sede decentrata dei piani e dei progetti degli alloggi e delle nuove attrezzature militari in sostituzione di quelle alienate ed all'acquisizione delle aree extraurbane necessarie per la costruzione di impianti ed edifici militari.

Al finanziamento delle nuove opere di cui al comma precedente si fa fronte con il ricavo dei beni di cui all'articolo 1.

Per l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture è messo a disposizione del Ministero della difesa, a partire dall'anno successivo a quello della iniziata costruzione degli impianti e degli edifici, un ulteriore contributo pari al 45 per cento del valore di mercato di cui all'articolo 2, da dividere in tre annualità.

ART. 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa mette a disposizione della commissione di cui all'articolo 2 un primo elenco delle aree e delle opere da dismettere e delle nuove infrastrutture da realizzare.

L'invio degli elenchi deve comunque essere completato entro ventun mesi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione di

cui all'articolo 2 deve determinare il prezzo di cessione delle aree riferite al primo elenco ed esprimere un parere circa le nuove infrastrutture da realizzare.

La determinazione del prezzo di cessione ed il parere sulle nuove infrastrutture, riferiti ai successivi elenchi, devono avere periodicità semestrale e devono essere ultimati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della difesa nella relazione che accompagna il bilancio illustra i risultati raggiunti e formulerà eventuali proposte.

ART. 6.

Entro 90 giorni dalla dismissione delle aree e delle opere il Ministro dei lavori pubblici indica i servizi sociali che intende realizzare e le aree necessarie.

Entro 120 giorni dalla data di dismissione delle aree ed opere, da parte del Ministero della difesa, il comune interessato è tenuto ad emanare le norme ed i regolamenti edilizi relativi ai programmi di fabbricazione riferiti all'area dismessa. Per la eventuale urbanizzazione delle aree dismesse saranno osservate le norme vigenti.

ART. 7.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti indicati all'articolo 3, che non abbiano un reddito imponibile superiore a 12 milioni di lire.

ART. 8.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla immediata anticipazione alle cooperative di cui al precedente articolo 3, dell'importo necessario per l'acquisto delle aree ed alla successiva concessione del mutuo agevolato per la realizzazione del piano sociale. A

garanzia della predetta anticipazione e del mutuo agevolato i destinatari degli alloggi rilasceranno la delega prevista dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di rotazione con gestione autonoma di lire 12 miliardi iniziali.

Al fondo speciale di cui al precedente comma sono destinati:

a) una aliquota non inferiore all'8 per cento delle somme stanziare per i programmi dell'edilizia pubblica e privata, agevolata e convenzionata;

b) i rimborsi dei mutui concessi in virtù della presente legge alle cooperative di cui all'articolo 3;

c) le somme ricavate dalla cessione agli assegnatari degli alloggi di cui al successivo articolo 9;

d) i rimborsi dei mutui concessi in virtù dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Le richieste dei mutui di cui al primo comma saranno inoltrate dalle cooperative al Ministero dei lavori pubblici, il quale, dopo averle esaminate e definite, le trasmetterà semestralmente (entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno) alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza che la stessa Cassa depositi e prestiti deve rispettare nella concessione dei mutui.

Possono essere concessi anche mutui individuali per acquisto di singoli appartamenti.

I mutui che devono essere ammortizzati entro il termine previsto dalla presente legge, con facoltà di estinzione anticipata, sono concessi al tasso previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Dal computo del reddito per l'accesso al mutuo agevolato di cui alla presente legge sono escluse le indennità di impiego operativo, addestrativo, di Istituto, eccetera comunque corrisposte

agli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia e ai Corpi speciali dello Stato.

Per gli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia ed ai Corpi speciali dello Stato, in servizio o in quiescenza, si prescinde dal requisito della residenza.

ART. 9.

Gli alloggi comunque costruiti con il contributo dello Stato e destinati al personale del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 343 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione dei soli alloggi ubicati nei complessi ove hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi, saranno ceduti, entro 5 anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge a riscatto agli assegnatari aventi i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni che regolano l'edilizia popolare e residenziale, pubblica e privata e che non fruiscono di un reddito superiore a 12 milioni.

Il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dello alloggio fino ad un massimo di venti anni.

Gli alloggi di cui al primo comma del presente articolo possono essere ceduti anche agli assegnatari che hanno beneficiato del concorso o contributo dello Stato per la costruzione o acquisto di alloggio in sede diversa da quella nella quale gli interessati hanno stabilito la loro nuova residenza e dove occupano un alloggio costruito dall'ex GMA o con il contributo dello Stato. In tal caso l'alloggio è ceduto, a domanda degli interessati, senza la riduzione del 30 per cento sul valore previsto dal secondo comma del presente articolo.

Il prezzo di cessione può essere corrisposto in unica soluzione ovvero in rate semestrali: in quest'ultimo caso sono osservate le norme di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 integrate da quanto previsto dal precedente articolo 8.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'alloggio non può essere ceduto o alienato prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione.

ART. 10.

Gli interessati, che hanno maturato almeno cinque anni di effettivo servizio, possono chiedere la liquidazione anticipata dell'indennità di buonuscita limitatamente al 15 per cento del costo totale dell'alloggio.

L'importo della somma erogata a titolo di anticipazione è detratto dalle competenze spettanti al momento della cessazione dal servizio e l'anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta una sola volta durante tutto il servizio prestato.

ART. 11.

I mutui a tasso agevolato ammortizzabili entro il termine massimo di 35 anni, sono concessi fino all'importo dell'85 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisto dell'area, della urbanizzazione e la realizzazione della costruzione. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

ART. 12.

Gli enti e gli organismi incaricati della attuazione del programma di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

I suddetti organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed all'attuazione delle parti di programma di loro competenza, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico-amministrativo.

ART. 13.

Per abbattere vecchie costruzioni e per realizzare eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di viabilità nelle aree dismesse, possono essere impiegati uomini e mezzi delle forze armate. Le modalità ed i tempi di impiego saranno concordati con il Comune interessato e l'autorità militare locale.

ART. 14.

I materiali comunque impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti da tutte le imposte.

Tutti gli atti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla presente legge godono delle esenzioni delle tasse di bollo, sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

Le case costruite in attuazione della presente legge sono esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrainposte.

ART. 15.

Le cooperative edilizie, costituite tra gli appartenenti alle forze armate che hanno ottenuto il contributo previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono optare per il contributo previsto dalla presente legge.

Le domande di opzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse cooperative possono essere trasformate, a domanda, in cooperative a proprietà indivisa. In tal caso l'onere a carico del mutuatario sarà determinato con le norme previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, tenuto conto della fascia di reddito in godimento all'atto del frazionamento calcolata con le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni.

ART. 16.

(Norme particolari).

La produzione di energia anche elettrica dal vento o da parte solare è libera purché l'energia prodotta venga utilizzata all'interno del condominio, cooperativa o consorzio di cooperative, titolare dell'impianto. L'installazione di impianti idonei a convogliare e trasformare l'energia del vento e del sole è soggetta alla sola autorizzazione del Comune ed alla segnalazione ai Ministeri dell'industria e dei lavori pubblici.

L'ENEL è tenuto a prestare eventualmente la propria consulenza per la installazione degli impianti integrativi necessari per assicurare il riscaldamento o quanto altro occorra. La spesa degli impianti solari o a vento nella edilizia agevolata o convenzionata rientra nel costo complessivo dell'immobile ammesso a contributo ed è esente da IVA. Il 70 per cento della spesa sostenuta per l'installazione di impianti solari o a vento è detraibile ai fini della determinazione del reddito imponibile per l'IRPEF in unica o più soluzioni a partire dalla dichiarazione riferita all'anno in cui i lavori sono stati ultimati. Lo sgravio fiscale sarà fatto per i condomini in base alle quote millesimali risultanti dall'assegnazione degli alloggi. Per le singole proprietà allegando alla denuncia dei redditi l'originale della fattura.

ART. 17.

Il Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi della collaborazione dei Ministeri interessati, coordina la costruzione degli alloggi di servizio, prevista da apposite leggi, per le forze armate, per i corpi speciali dello Stato e per altre eventuali esigenze.

ART. 18.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 12 miliardi, si fa fronte:

a) per 10 miliardi con il ricavo della cessione degli alloggi di cui all'articolo 9;

b) per 2 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 del capitolo di spesa n. 8001.